



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Città Metropolitana di Palermo

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 30.04.2026, ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. n. 267/2000.

**DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE
PER L'AFFIDAMENTO ALL'AVV. FRANCESCO CARATOZZOLO PER LA
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO
DALLA SIG.RA MARIA CHIARAMONTE VS IL COMUNE DI CAMPOFELICE
DI ROCCELLA INNANZI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE.**

L'anno 2026, il giorno del mese di

TRA

L'Organo straordinario di liquidazione del Comune di Campofelice di Roccella, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 07/12/2023, di seguito denominato semplicemente «Osl», nella persona del Presidente dott. Giuseppe Catalano

E

Il professionista avv. **Francesco Caratozzolo** nato a XXXX il XXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, con studio in XXXXXXXXXXXX, Via XXXXXXXXXXXX, PEC XXXXXXXXXXXXXXXX iscritto all'Ordine degli avvocati di Termini Imerese al numero 163, di seguito denominato semplicemente "professionista";

a rappresentare il Comune di Campofelice di Roccella e l'Osl, con pieni ed ampi poteri, in merito all'incarico, giusta delibera dell'Osl n. 12 del 15.09.2026, per resistere nel giudizio civile promosso dinanzi al Tribunale di Termini Imerese dalla Sig.ra Maria Chiaramonte contro il Comune di Campofelice di Roccella, a seguito dell'atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 07.08.2026 (acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 16892 del 10.08.2026), con prima udienza fissata per il giorno 30.12.2026, al fine di resistere alle pretese avversarie e tutelare le ragioni dell'Ente.

PREMESSO

- che in data 22.12.2025 il Comune di Campofelice di Roccella, con deliberazione del Consiglio comunale n. 67, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d'ora in avanti, più semplicemente «Tuel»);

- che in data 30.04.2026 con Decreto del Presidente della Repubblica, assunto al protocollo di questo Comune al n. 10186 in data 26.05.2026, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione (d'ora in avanti denominato «Osl» o «Commissione») per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 26.05.2026 il citato D.P.R. è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione;
- che in data 27.05.2026, con delibera n. 1, questa Commissione si è regolarmente insediata, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Tuel, e ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione dei debiti, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune e l'invito ai creditori a presentare, entro 60 giorni dallo stesso 27 maggio 2026, le istanze di ammissione alla massa passiva;
- che questo Osl ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31.12.2024, anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Campofelice di Roccella;
- che è pervenuto atto di citazione innanzi al Tribunale di Termini Imerese, notificato a mezzo PEC in data 07.08.2026 (acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 16892 del 10.08.2026), promosso dinanzi al Tribunale di Termini Imerese dalla Sig.ra Maria Chiaramonte contro il Comune di Campofelice di Roccella;
- che in opposizione alla richiamata citazione si ritiene necessario costituirsi in giudizio per resistere, a tutela delle ragioni degli interessi del Comune e, segnatamente, della procedura di dissesto finanziario;
- che la pretesa risarcitoria avanzata dalla parte attrice - posta a fondamento dell'atto di citazione - è temporalmente e interamente riconducibile al periodo di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione;
- che congiuntamente con l'Amministrazione Comunale si è convenuto sulla opportunità di conferire incarico e procura al difensore per resistere in giudizio, tenuto anche conto della circostanza che la notifica dell'atto di citazione è stata inoltrata al Comune di Campofelice di Roccella;
- che questo Osl ha individuato nell'avv. Francesco Caratozzolo nato a Palermo il 19.06.1959, C.F. CRTFNC59H19G273T, con studio in Termini Imerese, Via G. Seminara, n. 46, PEC francesco.caratozzolo@cert.avvocatitermini.it iscritto all'Ordine degli avvocati di Termini Imerese al numero 163, il legale per difendere l'Ente nel citato giudizio, invitando lo stesso a produrre offerta per la difesa, ancorata ai minimi tariffari di cui al D.M. n. 147/2022;
- che il citato professionista ha prodotto un'offerta con la quale viene richiesto il compenso di € 5.556,34 onnicomprensivo, calcolato secondo i minimi tariffari;
- che con deliberazione dell'Osl n. 12 del 15.09.2026 è stato disposto di conferire l'incarico legale per la costituzione in giudizio, a tutela delle ragioni del Comune di Campofelice di Roccella all'avv. Francesco Caratozzolo;
- che l'onere derivante dalla prestazione professionale, ammontante a € 5.556,34 onnicomprensivo, sarà a carico della gestione liquidatoria;
- che l'espletamento e l'accettazione definitiva del suddetto incarico è subordinato alla sottoscrizione del presente disciplinare;

- che il professionista accetta l'incarico di che trattasi per l'importo indicato nei punti precedenti e secondo le modalità di cui al presente disciplinare;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1

L'Osl conferisce all'avv. Francesco Caratozzolo, che accetta, l'incarico professionale di rappresentanza ed assistenza legale nel giudizio descritto in premessa e, per l'effetto, l'avvocato incaricato si impegna ad espletare il medesimo con competenza e professionalità, agendo in stretta collaborazione con l'O.s.l. e il Comune di Campofelice di Roccella, richiedendo ai medesimi ogni documento e/o informazione utile al fine di garantire la migliore assistenza legale nel giudizio oggetto dell'incarico.

Art. 2

L'Osl si impegna a fornire tempestivamente all'avvocato incaricato ogni documento e/o informazione utile ai fini della predisposizione di un'adeguata e completa difesa giudiziale, nonché a reperire quelli eventualmente mancanti, relativamente all'oggetto del presente incarico.

Art. 3

L'onorario a favore dell'avvocato incaricato - a carico della gestione liquidatoria dell'Osl - è stabilito in € 5.556,34 onnicomprensivo, così come da preventivo agli atti d'ufficio trasmesso dall'avvocato, prot. Osl n. del 10.09.2026.

Art. 4

La liquidazione del compenso per le attività espletate oggetto del presente incarico avverrà dietro presentazione di:

- a) Sentenza o altro provvedimento del giudice che conclude il giudizio nel merito;
- b) Fattura elettronica relativa al compenso da liquidare;
- c) Fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa documentazione.

Art. 5

L'Avvocato incaricato dichiara di essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionali. La spesa così determinata non potrà essere variata in aumento per tutta la durata del giudizio anche in caso di aggiornamento delle tariffe forensi da parte del competente Ministero. Il superamento della stessa potrà avvenire, nel rispetto dei criteri innanzi precisati, se legittimata solo ed esclusivamente dalla sopravvenuta e comprovata maggiore onerosità delle prestazioni rispetto a quelle inizialmente previste, opportunamente esposte e documentate a cura del professionista incaricato. Qualora l'importo complessivo della parcella per onorari, diritti e spese risulti superiore alle spese legali e/o di giustizia liquidate dal giudice in sentenza, sarà riconosciuto quest'ultimo importo, detratto l'acconto eventualmente corrisposto. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore

compenso per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

Art. 6

L'Avvocato incaricato si impegna:

- a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale per la durata del rapporto instaurato pena la revoca degli incarichi già assegnati;
- a relazionare e a tenere informato costantemente il Comune e l'Osl circa l'attività di volta in volta espletata, allegando la relativa documentazione (atti e verbali di causa), fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune;
- a predisporre eventuale atto di transazione, se consigliato dallo stesso legale incaricato perché ritenuto utile e vantaggioso per il Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi;

Art. 7

E' in facoltà del professionista richiedere il pagamento di un acconto pari al 20% del compenso totale a seguito del deposito della costituzione in giudizio.

Art. 8

Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, l'avvocato incaricato assicurerà la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Art. 9

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

L'Avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Art. 10

Al fine di mantenere il controllo della spesa, l'Avvocato incaricato si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.

Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa, l'Avvocato incaricato dovrà tempestivamente avvertire il Comune e l'Osl affinché si provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire allo stesso il prosieguo dell'incarico.

Art. 11

L'Avvocato incaricato dichiara l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Osl è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile. A tal fine l'Avvocato incaricato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Osl l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art. 12

All'Avvocato incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune e dell'Osl, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, l'Avvocato incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dagli stessi. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti dalla presente convenzione. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune e per l'Osl, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 13

L'Avvocato incaricato ha l'obbligo di effettuare una stima relativa all'eventuale soccombenza entro 30 giorni dalla sottoscrizione del disciplinare *de quo*, tale stima, che deve essere comunicata per iscritto, è da intendersi quale calcolo dell'eventuale spesa economica che il Comune/Osl dovrebbe soffrire nella eventuale soccombenza; ora, la valutazione di tale rischio, dovrà essere effettuata secondo i seguenti criteri: se la somma valore della causa è inferiore ad € 5.000,00 tale stima non andrà fatta; altrimenti, qualora la predetta somma è uguale o superiore ad € 5.000.00, bisogna indicare se la possibilità di soccombenza sia classificabile come:

- A) RISCHIO PROBABILE da 51%
- B) RISCHIO POSSIBILE da 10% a massimo 49%
- C) RISCHIO REMOTO 1% massimo 10%

Tale classificazione va aggiornata tramite comunicazione scritta, periodicamente, seguendo il corso ordinario delle varie fasi del giudizio o al presentarsi di fatti nuovi che possano influenzare un mutamento del rischio suddetto.

Art. 14

L'Osl ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico, con comunicazione tramite PEC oppure con comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nel rispetto dei

limiti fissati al precedente punto 3).

Art. 15

L'Avvocato incaricato ha la facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nella misura tariffaria minima ridotta del 30%.

Art. 16

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Art. 17

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, le parti rinviando, intendendosi applicate, alle disposizioni del Codice Civile, alle norme vigenti in materia.

Art. 18

Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

Art. 19

Ai sensi del vigente D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n.101, e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, l'Avvocato incaricato dichiara di essere informato che l'Osl e il Comune di Campofelice di Roccella, relativamente all'incarico conferito, potranno trattare i dati conosciuti, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, sia in formato cartaceo che elettronico al fine degli adempimenti di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. A tal fine l'Avvocato incaricato presta consenso.

Art. 20

La presente scrittura privata verrà registrata in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Organo straordinario di liquidazione
(Dott. Giuseppe Catalano)

L'Avvocato incaricato
(Avv. Giovanni Immordino)
